

Pubbl. Off. 540/37

R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO
DI VENEZIA



REGIO DECRETO 24 GIUGNO 1883

CHE APPROVA IL REGOLAMENTO

PEL CONFERIMENTO DEI DIPLOMI NELLÀ R. SCUOLA SUPERIORE
DI COMMERCIO IN VENEZIA

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto lo statuto fondamentale e il regolamento della Scuola superiore di commercio in Venezia, approvati con regi decreti 6 agosto 1868, n. 4530 e 15 maggio 1870;

Visti i Reali decreti del 5 agosto 1871, n. 602 (serie 2), e del 15 dicembre 1872, n. 1175 (serie 2);

Volendo determinare le norme per il conferimento dei diplomi di abilitazione all'insegnamento tecnico di secondo grado;

Visto il progetto del Consiglio direttivo della Scuola suddetta.

Sulla proposta dei nostri Ministri di agricoltura, industria e commercio e della pubblica istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente regolamento per il conferimento dei diplomi di abilitazione all'insegnamento tecnico di secondo grado.

Art. 1. La Regia Scuola superiore di commercio in Venezia ha facoltà di rilasciare in nome proprio, ed in conformità delle disposizioni contenute nel presente regolamento, gli infraindicati diplomi di abilitazione all'insegnamento negli Istituti d'istruzione tecnica di secondo grado del Regno ai propri



alunni che hanno compiuto regolarmente i corsi di magistero, e sostenute con successo le corrispondenti prove di esame:

1.º Diploma per gli insegnamenti di economia politica, statistica e diritto;

2.º Diploma per gli insegnamenti di ragioneria e computisteria;

3.º Diploma per l'insegnamento della lingua francese;

4.º Diploma per l'insegnamento della lingua inglese;

5.º Diploma per l'insegnamento della lingua tedesca.

ART. 2. Gli alunni della Scuola che aspirano al conseguimento del primo degli indicati diplomi, dovranno provare di avere seguito con profitto tutti i corsi di diritto stabiliti per le diverse sezioni della Scuola medesima.

ART. 3. Per l'esame tendente ad ottenere uno qualunque dei diplomi di magistero indicati all'art. 1 del presente regolamento, sarà di regola assegnata una sessione ordinaria nelle vacanze estive o autunnali, della quale sarà dato avviso agli aspiranti non più tardi del mese di giugno.

ART. 4. Sono di diritto ammissibili a tali esami:

1.º Gli studenti della Regia Scuola superiore di commercio i quali, oltre che forniti del certificato di corso compiuto, abbiano frequentati gli esercizi dell'anno complementare prescritto nel decreto Ministeriale 23 novembre 1869;

2.º Tutti coloro che vogliono dedicarsi all'insegnamento delle discipline indicate all'art. 1 del presente regolamento, negli Istituti d'istruzione tecnica di secondo grado, purchè si trovino in possesso della licenza liceale o di Istituto tecnico, se aspiranti al diploma di magistero per le lingue straniere; della licenza della sezione di commercio e ragioneria d'Istituto tecnico, o della licenza universitaria in matematica o fisico-matematica, se aspiranti al diploma di magistero per la ragioneria e la computisteria.

ART. 5. In eccezione a questa regola potrà essere ammesso agli esami, pel conseguimento di uno dei cinque diplomi indicati all'articolo 1, qualunque estraneo alla Scuola i cui titoli presentati in appoggio alla domanda d'ammissione siano stati favorevolmente giudicati dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 6. Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di esonerare dalla tassa di esame, di che all'art. 26, pel conseguimento di uno dei cennati diplomi di magistero, due candidati che già insegnino in una delle Scuole tecniche, normali o ginnasiali governative, o pareggiate, del Regno.

ART. 7. Oltre agli ordinari *certificati di corso compiuto*, la Scuola superiore di commercio in Venezia è di regola autorizzata a rilasciare, in nome proprio e previo apposito esame, *attestati di idoneità* ad insegnare ciascuna delle materie comprese nei programmi del suo insegnamento.

Siffatti attestati, comunque possano formare un titolo di onore per chi

li abbia ottenuti, non costituiranno alcun titolo obbligatoriamente apprezzabile nella carriera del professorato ufficiale.

ART. 8. All'esame per ottenere dalla Scuola il semplice *attestato di idoneità*, preveduto nell'art. 7, si potranno presentare così gli studenti della Scuola che abbiano riportato il *certificato di corso compiuto*, come qualunque individuo estraneo alla Scuola; il Consiglio direttivo avrà libertà di ammetterli o no alla prova dell'esame richiesto, di stabilire anno per anno l'epoca in cui questa prova debba aver luogo, e di determinare la tassa speciale a cui i candidati debbano sottostare per essere ammessi.

ART. 9. Ambo le specie di esami distinte negli articoli precedenti verranno sempre condotte con le norme che seguono.

ART. 10. Una Commissione esaminatrice, composta di nove membri, sarà nominata per ciascuna materia su cui si debba sperimentare l'idoneità del candidato.

Vi si comprenderanno in tutti i casi, il professore della materia e il direttore della Scuola, più un delegato del Ministero di agricoltura.

Negli esami *per diploma di magistero* s'aggiungerà un delegato del Ministero di pubblica istruzione.

Gli altri commissari saranno nominati dal Consiglio direttivo della Scuola, scegliendoli sia fra i suoi componenti o professori, sia fra persone estranee alla Scuola, e destinando ad un tempo chi debba fra i commissari fungere l'ufficio di presidente e quello di segretario.

ART. 11. Gli esami non saranno preceduti da alcun programma; il candidato dovrà, in generale, dar prova di conoscere tutta la materia che intende insegnare, svolgendo a tal uopo i temi, o rispondendo ai quesiti che la Commissione esaminatrice reputerà opportuno di proporgli. Questa prova sarà triplice, per iscritto, per esposizione e discussione verbale, per lezione pubblica, in giornate differenti, che verranno dalla Commissione assegnate.

ART. 12. Per la prova in iscritto la Commissione formulerà quel numero di temi che stimerà opportuno. All'apertura dell'esame ne sarà data lettura al candidato, invitandolo ad estrarne a sorte uno, il quale verrà firmato dal presidente e consegnato in copia al candidato. Se vi saranno più candidati, ciascuno estrarrà il proprio tema.

Quando si tratti di materia, in cui la conoscenza di alcuna lingua straniera non costituisca il soggetto esclusivo dell'esame, ogni tema dovrà essere presentato in modo che il candidato si trovi tenuto a dar prova di conoscere quel tanto di francese, inglese e tedesco che sia necessario per intendere le opere scritte in siffatte lingue sulla materia dell'esame.

ART. 13. I candidati avranno dodici ore di tempo per isvolgere il loro tema, saranno possibilmente collocati in camere distinte, ed ogni comunicazione esterna sarà loro vietata.

Uno dei commissari, a turno, sarà sempre presente nel luogo dell'esame, in qualità di sorvegliante.

Nessuna spiegazione o commento del tema può aggiungersi nè in iscritto, nè oralmente.

La Commissione indicherà se e quali libri potranno essere lasciati a disposizione del candidato.

ART. 14. Il lavoro eseguito verrà chiuso e suggellato in presenza dell'autore, e affidato al direttore della Scuola per custodirlo sino al momento di consegnarlo alla Commissione esaminatrice.

Due terzi almeno dei membri di questa dovranno essere presenti all'apertura, discussione e giudizio definitivo; ove questo numero non si raggiunga in una prima convocazione, si sospenderà l'esame dello scritto e si farà una seconda convocazione per discutere e deliberare con metà, più uno, dei commissari, purchè non vi manchino il professore della materia e il direttore della Scuola o chi per essi.

Non potendosi ottenere alcuna convocazione in numero legale, il Consiglio direttivo sarà chiamato a deliberare sul modo di surrogare i commissari mancanti.

ART. 15. Esaurito l'esame e chiusa la discussione, i commissari intervenuti saranno invitati dal presidente a deliberare se il candidato sia o non sia ammissibile alla prova di un esame orale. Questa deliberazione sarà presa a maggioranza dei presenti; se la risposta è negativa, il corso degli esami si troncherà, e ne sarà dato analogo avviso all'interessato. Se è affermativa, la Commissione stabilirà il giorno in cui la prova orale debba aver luogo, e ne sarà dato parimenti notizia al candidato.

ART. 16. La prova orale si aggirerà in primo luogo su quelle interrogazioni ed obbiezioni che i commissari crederanno di muovere sull'elaborato della prova in iscritto. Indi su altri punti della materia, che la Commissione avrà scelti poco prima di aprire l'esame orale.

ART. 17. Il giudizio del merito sulla prova orale sarà proferito immediatamente con la stessa regola e forma indicata nell'art. 15 per l'esame in iscritto, deliberando se il candidato debba ammettersi o no alla prova di una pubblica lezione.

ART. 18. In caso affermativo, la Commissione ne assegnerà il giorno, e ne sarà dato preventivo avviso al pubblico, ai signori professori della Scuola e agli studenti.

ART. 19. Nel giorno destinato, la Commissione si adunerà per fissare tre temi di lezione, fra i quali il candidato ne sceglierà uno a sorte.

ART. 20. Il candidato avrà quattro ore di tempo per prepararsi a svolgere il tema prescelto, durante le quali dovrà rimanere chiuso, senza alcuna comunicazione col di fuori. Potrà domandare dei libri, e in tal caso la Commissione, qualora sia in grado di fornirli, giudicherà se sia il caso di farlo. Giudicherà ancora se, e di quanto, le quattro ore di tempo si debbano ab-

breviare, avuto riguardo alla agevolezza proveniente dalla concessione dei libri richiesti.

ART. 21. Terminata la pubblica lezione, i commissari si aduneranno per deliberare immediatamente o rimettere ad altro giorno la deliberazione definitiva del candidato.

ART. 22. Questa deliberazione sarà presa a maggioranza degli intervenuti, secondo la regola stabilita più sopra agli art. 14 e 15.

Sarà preceduta, occorrendo, da una discussione fra i commissari, ma il loro voto dovrà essere dato a scrutinio segreto per mezzo di pallottole a prova e controprova.

ART. 23. Nel giudizio di merito definitivo s'intenderà abbracciare complessivamente le tre prove subite dal candidato.

La maniera di esprimerlo consisterà nel concedergli quelle unità che ogni commissario reputi giuste, nella scala da zero che esprime il nessun merito, a 10 che esprime il massimo.

Siffatta graduazione di punti sarà ripetuta per ciascuna delle materie sulle quali siasi aggirato l'esame, non escluse le lingue, quand'anche siano considerate come accessorie.

I punti assegnati in segreto da ogni singolo commissario, saranno sommati insieme per prendere la media, che sola verrà annunciata per ciascuna materia, ed esprimerà fino a sei punti la semplice idoneità, e da sette a dieci punti i gradi di merito.

ART. 24. Oltre al giudizio graduato come al precedente articolo, la Commissione esprimerà il suo parere sui lavori attinenti alla materia che il candidato avesse fatti prima dell'esame e presentati alla Commissione. Essi saranno ritenuti come un titolo di più, ma non dovranno modificare il giudizio fondato sulla triplice prova dell'esame.

ART. 25. Al candidato giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice sarà rilasciato dalla Scuola il diploma di abilitazione all'insegnamento di quelle discipline indicate all'art. 1. del presente regolamento, per le quali avrà sostenuto gli esami.

Questo diploma è titolo di preferenza, a parità di merito, nel conferimento per concorso delle cattedre vacanti negl'Istituti d'istruzione tecnica di secondo grado.

ART. 26. Il diploma di abilitazione va soggetto ad una tassa di lire cento a favore dell'Erario.

ART. 27. Di tutti gli atti compiutisi nel corso dell'esame sarà fatto processo verbale, il quale sarà trasmesso in copia al Governo.

ART. 28. Il candidato, che non sia riuscito ad ottenere l'abilitazione richiesta, potrà, dopo un anno, ritentare la prova dell'esame, sopra temi diversi da quelli che ebbe nella prima prova.

ART. 29. Ogni disposizione anteriore s'intende abrogata in quanto sia incompatibile colle disposizioni del presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1883.

UMBERTO.

BERTI.
BACELLI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 Agosto 1883.
Reg. 129 Atti del Governo a f. 79*

PELLIZZOLI
(Luogo del Sigillo)
Visto: il Guardasigilli
SAVELLI.

R. DECRETO 26 AGOSTO 1885

CHE MODIFICA L'ART. 10 DEL R. DECRETO 24 GIUGNO 1883, N. 1547

CONCERNENTE LA SCUOLA SUPERIORE DI COMM. IN VENEZIA.

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto in data 24 giugno 1883, n. 1547 (Serie 3.), che riguarda il conferimento dei diplomi nella regia Scuola superiore di commercio in Venezia;

Vista la deliberazione in data 23 luglio 1885 del Consiglio direttivo di quella Scuola;

Sulla proposta dei Nostri ministri di agricoltura, industria e commercio e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO

L'art. 10 del citato Regio decreto 24 giugno 1883, n. 1547 (Serie 3.) è modificato come segue:

ART. 10. Una commissione esaminatrice composta di cinque membri sarà nominata per ciascuna materia in cui deve sperimentare l'idoneità del candidato.

Vi si comprendono in tutti i casi il professore della materia e il direttore della Scuola o un suo delegato, più un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Negli esami di diploma di magistero vi sarà compreso un delegato del Ministero di pubblica istruzione.



Il quinto commissario sarà nominato dal Consiglio direttivo della Scuola, scegliendolo sia fra i suoi componenti o professori, sia fra persone estranee alla Scuola.

Il Consiglio destinerà chi debba, fra i commissari, fungere da presidente e chi da segretario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 agosto 1885.

UMBERTO.

GRIMALDI.
COPPINO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1885.
Reg. 144 Atti del Governo a f. 41.*

PELLIZZOLI
(Luogo del Sigillo)

Visto: il Guardasigilli
D. TAJANI.

40692

